

Legge regionale 2 agosto 1988, n. 36.

Interventi per favorire la permanenza e l'insediamento di botteghe artigiane nei centri storici.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità della legge

1. Al fine di tutelare le tradizioni artigiane locali, la Regione Veneto concede contributi per favorire la permanenza e l'insediamento di botteghe artigiane nei centri storici.

2. Sono centri storici quelli come tali definiti e individuati dallo strumento urbanistico generale vigente in attuazione della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80.

Art. 2

Soggetti e contributi

1. Possono essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge l'acquisto, il recupero e l'acquisto per il recupero di immobili da parte di imprese artigiane.

2. La domanda per l'ammissione ai benefici di cui al comma precedente riguarda solo acquisti effettuati o restauri ultimati non prima di tre mesi dalla presentazione della domanda stessa e, comunque, dopo l'entrata in vigore della legge.

3. Il contributo viene concesso nei limiti del 40% della spesa documentabile e, comunque, non oltre lire 50.000.000.

4. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento la concessione dei contributi tenendo conto delle seguenti priorità:

- interventi nei centri storici che insistano su aree in cui siano in corso operazioni di animazione economica, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale del Veneto 22 gennaio 1987, n. 1;
- interventi su iniziative volte a sviluppare nei centri storici attività tradizionali, specie nel settore artistico, o a conservare quelle esistenti.

5. La proprietà degli immobili beneficiari ai sensi della presente legge non può essere alienata prima di cinque anni.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 nell'esercizio 1988. Al relativo onere si provvede:

- ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di L. 500.000.000 dalla partita n. 23 «Interventi per favorire l'inserimento di botteghe artigiane

nei centri storici» del fondo globale iscritto al cap. 80230 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1987;

- mediante prelevamento di L. 500.000.000 dalla partita n. 21 «Incentivi a imprese artigiane nei centri storici» del fondo globale iscritto al cap. 80251 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1988, sono istituiti i seguenti capitoli:

- cap. 21270 denominato «Interventi per favorire la permanenza e l'insediamento di botteghe artigiane nei centri storici» con lo stanziamento di L. 500.000.000 per competenza e cassa;
- cap. 21271 denominato «Interventi per favorire la permanenza e l'insediamento di botteghe artigiane nei centri storici, somma finanziata con assegnazione statale ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 ottobre 1987, n. 399» con lo stanziamento di L. 500.000.000 per competenza e cassa.

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 agosto 1988

Bernini

Dal procedimento di formazione della legge regionale
2 agosto 1988, n. 36

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Aldo Bottin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 30 novembre 1987, n. 80/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 dicembre 1987, dove ha acquisito il n. 322 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 3ª in data 4 dicembre 1987;
- La 3ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 29 marzo 1988 presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Sante Perticaro, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 aprile 1988, n. 1474;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 3 maggio 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 maggio 1988, n. 6157/22613, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Aldo Bottin, ha riadottato con modifiche il disegno di legge, con deliberazione 7 giugno 1988, n. 783/inf;
- Il disegno di legge modificato è stato trasmesso al Consiglio regionale in data 15 giugno 1988, dove ha acquisito il medesimo n. 322 del registro dei progetti di legge;
- La 3ª commissione consiliare ha completato il riesame del progetto di legge in data 28 giugno 1988, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Luigi Covolo, ha riesaminato e riapprovato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 1 luglio 1988, n. 3014;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 luglio 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 25 luglio 1988, n. 8788/22613, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Scadenze e adempimenti:

- Sono ammessi agli interventi regionali per le botteghe artigiane nei centri storici, gli acquisti effettuati e i restauri ultimati non prima di 3 mesi dalla presentazione della domanda (art. 2, comma 2, della l.r. n. 36/1988).

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'artigianato.